

Giuliano Bartolomei  
Alessandra Marcozzi

# COME FINANZIARE UNA START-UP INNOVATIVA

**Guida pratica per l'accesso  
ad agevolazioni e contributi  
europei, nazionali e regionali  
per start-up innovative,  
incubatori certificati  
e Pmi innovative**

**Aggiornato con la Legge 33/2015  
di conversione del D.L. 3/2015  
"Investment Compact"**



# SOMMARIO

PREMESSA.....	9
---------------	---

LEGENDA SIGLE ED ACRONIMI UTILIZZATI .....	11
--	----

## capitolo 1

ORIGINI E DEFINIZIONI .....	13
-----------------------------	----

1.1. Origini e definizione .....	13
----------------------------------	----

1.2. Requisiti obbligatori della start-up .....	16
---	----

1.3. I requisiti alternativi .....	23
------------------------------------	----

1.4. Le start-up innovative ad alto valore tecnologico in ambito energetico .....	47
--	----

1.5. Le start-up innovative a vocazione sociale .....	49
---	----

1.6. Gli incubatori certificati di start-up innovative .....	55
--	----

1.7. Le start-up innovative in ambito turistico .....	62
---	----

1.8. La piccola e media impresa innovativa .....	66
--	----

1.9. Appendice - SRL Semplificata .....	83
---	----

## capitolo 2

L'ISCRIZIONE NELLA SEZIONE SPECIALE DEL REGISTRO DELLE IMPRESE .....	87
---	----

2.1. Modalità operative di iscrizione nel registro delle imprese .....	87
--	----

2.2. L'autocertificazione dei requisiti nella fase di iscrizione .....	92
--	----

2.3. Adempimenti specifici delle start-up innovative a vocazione sociale .....	99
---	----

2.4. Gli adempimenti successivi all'iscrizione .....	101
--	-----

2.5. Adempimenti periodici delle start-up innovative e degli incubatori certificati .....	103
--	-----

2.6.	Adempimenti periodici delle PMI innovative .....	105
2.7.	Perdita dei requisiti.....	106

### capitolo 3

<b>LE AGEVOLAZIONI .....</b>	<b>109</b>	
3.1.	Le principali agevolazioni .....	109
3.2.	L'attività di informazione e monitoraggio del MiSE .....	118
3.3.	Le deroghe al diritto societario .....	118
3.4.	La composizione e gestione della crisi di impresa .....	121
3.5.	L'esclusione dalla disciplina delle "società di comodo" .....	123
3.6.	Le agevolazioni per l'internazionalizzazione .....	124
3.7.	I contamination lab .....	125

### capitolo 4

<b>LE AGEVOLAZIONI FINANZIARIE.....</b>	<b>129</b>	
4.1.	Il fondo nazionale di Garanzia per le PMI .....	129
4.2.	Le procedure agevolate per le start-up innovative e gli incubatori certificati .....	137
4.3.	Le procedure agevolate per le start-up innovative ed incubatori certificati - estratto delle disposizioni operative Medio Credito Centrale ..	152
4.4.	Il crowdfunding .....	155
4.5.	Le piattaforme di crowdfunding .....	158
4.6.	Regime alternativo di circolazione delle quote di Start-up innovative e PMI innovative in forma di SRL .....	164
4.7.	Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia .....	167

### capitolo 5

<b>LE AGEVOLAZIONI RELATIVE A CONTRATTI DI LAVORO ED ASSUNZIONI.....</b>	<b>171</b>	
5.1.	Agevolazioni nell'utilizzo dei contratti a tempo determinato .....	171

5.2.	Facoltà di remunerazione variabile dei dipendenti .....	173
5.3.	Remunerazione del lavoro attraverso strumenti di partecipazione al capitale .....	174
5.4.	Assegnazione di strumenti finanziari e reddito di lavoro .....	175
5.5.	Emissione di strumenti finanziari a fronte di apporti di opere o servizi .....	182
5.6.	Accesso prioritario al credito d'imposta per l'assunzione di personale altamente qualificato .....	183
5.7.	Start-up innovative e jobs act .....	193
5.8.	"Italia start-up visa": il visto d'ingresso in Italia per motivi di lavoro autonomo .....	195
5.9.	"Italia start-up hub": permessi di soggiorno a chi crea imprese innovative in Italia .....	199
5.10.	Agevolazioni Italia Lavoro per assunzione di giovane e qualificato personale di ricerca .....	203

## capitolo 6

<b>LE ALTRE AGEVOLAZIONI FISCALI .....</b>	<b>209</b>	
6.1.	Detrazione Irpef e deduzione Ires per soggetti investitori .....	209
6.2.	Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi .....	224
6.3.	Credito d'imposta per ricerca e sviluppo .....	232
6.4.	Esenzione da imposta di bollo, di segreteria camerale .....	237
6.5.	Disciplina delle società di comodo .....	239
6.6.	Rimborsi e compensazioni iva facilitati .....	240
6.7.	Patent box .....	241
6.8.	Aiuto alla crescita economica (ACE) .....	243

## capitolo 7

<b>FINANZIAMENTI EUROPEI .....</b>	<b>249</b>	
7.1.	L'UE per il sostegno alla nascita delle imprese .....	249

7.2.	Horizon 2020 – Sme Instrument .....	253
7.3.	COSME - Programma per la competitività delle imprese e delle PMI .....	268
7.4.	Erasmus per Giovani Imprenditori .....	273

## capitolo 8

<b>I FINANZIAMENTI NAZIONALI</b> .....	277	
8.1.	Il fondo Smart&Start gestito da Invitalia .....	277
8.2.	Contributi per reti di imprese innovative .....	286
8.3.	Appendice al Capitolo 8 .....	290

## capitolo 9.

<b>LE AGEVOLAZIONI FINANZIARIE REGIONALI</b> .....	303	
9.1.	L'Accordo di Partenariato nazionale .....	303
9.2.	Stato di approvazione dei POR FESR .....	308
9.3.	POR Marche FESR 2014-20 .....	309
9.4.	POR Emilia Romagna FESR 2014-20 .....	314
9.5.	POR Lazio FESR 2014-20 .....	315
9.6.	POR Abruzzo FESR 2014-20 .....	319
9.7.	POR Veneto FESR 2014-20 .....	327
9.8.	POR Toscana FESR 2014-20 .....	339
9.9.	POR Basilicata FESR 2014-20 .....	341
9.10.	POR Lombardia FESR 2014-20 .....	344
9.11.	POR Sardegna FESR 2014-20 .....	347
9.12.	POR Piemonte FESR 2014-20 .....	349
9.13.	POR Umbria FESR 2014-20 .....	353
9.14.	POR Molise FESR 2014-20 .....	356
9.15.	POR Valle d'Aosta FESR 2014-20 .....	358
9.16.	POR Friuli Venezia Giulia FESR 2014-20 .....	361
9.17.	POR Campania FESR 2014-20 .....	364

9.18. POR Puglia FESR 2014-20 .....	366
9.19. POR Sicilia FESR 2014-20 .....	369
9.20. POR Calabria FESR 2014-20 .....	371
9.21. POR Provincia Autonoma di Bolzano FESR 2014-20 .....	377
9.22. POR Provincia Autonoma di Trento FESR 2014-20 .....	379
9.23. POR Liguria FESR 2014-20 .....	381

## capitolo 10

<b>I REGIMI DI AIUTO</b> .....	383
10.1. Regolamento di esenzione .....	383
10.2. Regolamento de minimis n. 1407/2013 .....	392
10.3. Regolamento de minimis n. 717/2014 .....	395

## capitolo 11.

### LE OPPORTUNITÀ DALLE REGIONI:

<b>I BANDI PER LE START-UP INNOVATIVE</b> .....	399
11.1. Risorse della programmazione 2007-2013 .....	399
11.2. Regione Marche: FSC Marche - Fondo Sviluppo e Coesione .....	399
11.3. Regione Emilia Romagna: Fondo StartER .....	402
11.4. Regione Lazio: Fondo per prestiti partecipativi .....	403
11.5. Regione Abruzzo: START-UP, START-HOPE .....	405
11.6. Regione Toscana .....	408
11.7. Regione Lombardia: Frim start-up e re-start .....	413
11.8. Regione Piemonte: L.R. 34/08 - Strumenti finanziari a sostegno delle nuove imprese .....	417
11.9. Regione Campania: Fondo "microcredito piccoli comuni campani-FSE" .....	418

APPENDICE .....	421
SITOGRAFIA DI RIFERIMENTO .....	427
Scadenario bandi attivi .....	429

## capitolo 5

# LE AGEVOLAZIONI RELATIVE A CONTRATTI DI LAVORO ED ASSUNZIONI

### Fonti

- D.L. 18/10/2012 n. 179 (G.U. n. 245 del 19/10/2012 - S.O. n. 194) convertito in L. 17/12/2012, n. 221 (G.U. 18/12/2012, n. 294 - S.O. n. 208); art. 27-28.
- Decreto 23/10/2013 (G.U. n. 16 del 21/1/2014).
- D.M. 30/01/2014.
- Modello commentato di piano di incentivazione in equity per la startup innovativa e l'incubatore certificato, MiSE, Segreteria tecnica del Ministro, 10 marzo 2015.
- Guida all'uso dei piani di incentivazione in equità, MiSE, 24 marzo 2014.

La start-up innovativa gode di particolari agevolazioni nella gestione dei rapporti di lavoro:

- 1) Agevolazioni nell'utilizzo dei contratti a tempo determinato
- 2) Facoltà di remunerazione variabile
- 3) Remunerazione attraverso strumenti di partecipazione al capitale
- 4) Accesso prioritario al Credito d'imposta per l'assunzione di personale altamente qualificato

### **5.1. Agevolazioni nell'utilizzo dei contratti a tempo determinato**

La start-up innovativa potrà assumere personale con contratti a tempo determinato della durata minima di 6 mesi e massima di 36 mesi.



All'interno di questo arco temporale, i contratti potranno essere anche di breve durata e rinnovati più volte, senza l'osservanza dei termini ordinari (10/20 gg.) o anche senza soluzione di continuità.

Dopo 36 mesi, il contratto potrà essere ulteriormente rinnovato una sola volta, per un massimo di altri 12 mesi, a condizione che la stipulazione avvenga presso la Direzione provinciale del lavoro competente per territorio, e quindi fino ad arrivare complessivamente a 48 mesi. Dopo questo periodo, il collaboratore potrà continuare a lavorare in start-up solo con un contratto a tempo indeterminato.

In seguito alle modifiche introdotte dal D.L. 20/03/2014, n. 34, è venuto meno l'obbligo della causale ai fini della legittimità del contratto a tempo determinato.

Limite di durata: Tale contratto a tempo determinato può essere stipulato per una durata minima di 6 mesi e una massima di 36 mesi, fermo restando la possibilità di stipulare un contratto a termine di durata inferiore a 6 mesi ai sensi della normativa generale vigente.

In deroga al predetto limite di durata massima di 36 mesi, un ulteriore successivo contratto a tempo determinato tra gli stessi soggetti può essere stipulato per la durata residua rispetto al periodo massimo (5 anni dalla costituzione ovvero il periodo più limitato per le società già costituite), a condizione che la stipulazione avvenga presso la Direzione Provinciale del Lavoro competente per territorio.

Entro il predetto limite di durata massima, più successivi contratti a tempo determinato possono essere stipulati senza l'osservanza dei periodi di intervallo minimo o anche senza soluzione di continuità.

I contratti stipulati ai sensi delle presenti disposizioni sono in ogni caso esenti dalle limitazioni quantitative di cui all'art. 10, c. 7 D.Lgs. 368/2001.

Successione di contratti: Qualora, per effetto di successione di contratti a termine, il rapporto di lavoro tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore abbia complessivamente superato i 36 mesi, comprensivi di proroghe o rinnovi, o la diversa maggiore durata prevista, e indipendentemente dagli eventuali periodi di interruzione tra un contratto e l'altro, il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato.

La prosecuzione o il rinnovo dei contratti a termine oltre la durata

massima prevista, ovvero la loro trasformazione in contratti di collaborazione privi dei caratteri della prestazione d'opera o professionale, determinano la trasformazione degli stessi contratti in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato

Le disposizioni trovano applicazione **per il periodo di 5 anni dalla data di costituzione di una start-up innovativa**, ovvero per il più limitato periodo previsto per le società già costituite.

Non è previsto alcun limite numerico di contratti a termine in relazione al numero di contratti a tempo indeterminato: si potrebbe ad esempio avere una start-up con due dipendenti a tempo indeterminato e dieci dipendenti a tempo determinato.

Il contratto potrà prevedere, oltre ad una retribuzione fissa non inferiore al minimo tabellare, anche una parte variabile legata alla produttività e/o redditività dell'impresa, o all'efficienza e/o produttività del dipendente (es. stock option).

### 5.2. Facoltà di remunerazione variabile dei dipendenti

**Alle start-up innovative è data facoltà di remunerazione variabile:** fatto salvo un minimo tabellare, è lasciato alle parti stabilire quale parte della remunerazione sia fissa e quale variabile.

La retribuzione dei lavoratori assunti da una start-up è costituita:

- da una componente fissa, che non può essere inferiore al minimo tabellare previsto, per il rispettivo livello di inquadramento, dal contratto collettivo applicabile;
- da una componente variabile, consistente in trattamenti collegati all'efficienza o alla redditività dell'impresa, alla produttività del lavoratore o del gruppo di lavoro, o ad altri obiettivi o parametri di rendimento concordati tra le parti, incluse l'assegnazione di opzioni per l'acquisto di quote o azioni della società e la cessione gratuita delle medesime quote o azioni. I contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale possono definire, in via diretta ovvero in via delegata ai

livelli decentrati, mediante accordi interconfederali o di categoria o avvisi comuni, i criteri per la determinazione di minimi tabellari e le disposizioni finalizzate all'adattamento delle regole di gestione del rapporto di lavoro alle esigenze delle start-up innovative.

### 5.3. Remunerazione del lavoro attraverso strumenti di partecipazione al capitale

Al fine di incentivare e fidelizzare **i lavoratori dipendenti, i collaboratori e gli amministratori delle start-up innovative e degli incubatori certificati** l'articolo 27 del D.L. 197/2012 prevede specifiche agevolazioni per remunerare i propri collaboratori con strumenti di partecipazione al capitale sociale (come le **stock option**), e i fornitori di servizi esterni attraverso schemi **work for equity**.

Il regime fiscale e contributivo che si applica a questi strumenti è vantaggioso e concepito su misura rispetto alle esigenze tipiche di una start-up.

Di seguito dettagliamo le due diverse agevolazioni:

- a) **agevolazione fiscale e contributiva** per le retribuzioni corrisposte al personale sottoforma di assegnazione di azioni/quote della start-up, piani di stock option e strumenti analoghi;
- b) **agevolazione fiscale** per la remunerazione di prestatori di opere e servizi mediante l'assegnazione di azioni/quote o altri strumenti finanziari della start-up ("work for equity").

Tutto ciò deroga al divieto di operazioni sulle proprie partecipazioni qualora l'operazione sia effettuata in attuazione di piani di incentivazione che prevedano l'assegnazione di strumenti finanziari a dipendenti, collaboratori, componenti dell'organo amministrativo o prestatori di opere o servizi, anche professionali (stock options e work for equity) ed usufruendo del regime fiscale e contributivo di favore: il reddito derivante dall'attribuzione di questi strumenti finanziari non concorre alla formazione della base imponibile, sia a fini fiscali che contributivi.

## 5.4. Assegnazione di strumenti finanziari e reddito di lavoro

L'agevolazione consiste nella **non imponibilità, sia ai fini fiscali che contributivi**, del reddito da lavoro dipendente ed assimilati derivante dalla **assegnazione al personale di strumenti finanziari** e diritti simili.

I soggetti beneficiari dell'agevolazione specifica per le start-up innovative sono:

- a) **gli amministratori** della start-up;
- b) **i lavoratori legati da un rapporto di lavoro dipendente** con la start-up innovativa o con l'incubatore certificato, anche se a tempo determinato o part-time;
- c) **i collaboratori continuativi**, vale a dire tutti quegli altri soggetti, ivi inclusi i lavoratori a progetto, il cui reddito viene normalmente qualificato come reddito assimilato a quello di lavoro dipendente ai fini fiscali, diversi dai prestatori di opere e servizi.

La relazione illustrativa al disegno di legge di conversione del decreto-legge chiarisce che "Tra gli emolumenti premiali oggetto dell'esenzione, devono intendersi ricompresi tutti gli incentivi attribuiti mediante l'assegnazione, a titolo gratuito od oneroso, di azioni, quote, strumenti finanziari partecipativi emessi o diritti assegnati dalle start-up innovative, ivi inclusi i piani di incentivazione che prevedano:

- (i) la diretta assegnazione di strumenti finanziari (anche sotto forma di c.d. **restricted stock**);
- (ii) l'attribuzione di opzioni di sottoscrizione o acquisto di **strumenti finanziari**;
- (iii) la promessa di assegnare strumenti finanziari nel futuro (le c.d. **restricted stock unit**)".

Questo regime agevolato, specifico per amministratori, dipendenti e collaboratori di start-up innovative e di incubatori certificati, si affianca a

quello previsto, per la generalità dei dipendenti delle imprese, dall'articolo 51, comma 2, lett. g), del TUIR ed è applicabile, questa la differenza sostanziale, indipendentemente dalla circostanza che sia realizzato un piano incentivante rivolto alla generalità degli amministratori, dipendenti e collaboratori continuativi della start-up innovativa o dell'incubatore certificato, ovvero rivolto solamente ad alcuni di essi. Inoltre l'articolo 27 in esame riconosce il regime di favore senza prevedere alcun limite di importo non imponibile degli strumenti finanziari, diversamente a quanto disposto dall'articolo 51, comma 2, lett. g), del TUIR che limita la non concorrenza al reddito alle azioni assegnate ai dipendenti per un importo non superiore complessivamente nel periodo di imposta a euro 2.065,83 per dipendente.

Il reddito di lavoro derivante dall'assegnazione, da parte delle start-up innovative ai propri amministratori, dipendenti o collaboratori continuativi di strumenti finanziari o di ogni altro diritto o incentivo che preveda l'attribuzione di strumenti finanziari o diritti similari, nonché dall'esercizio di diritti di opzione attribuiti per l'acquisto di tali strumenti finanziari, non concorre alla formazione del reddito imponibile dei suddetti soggetti, sia ai fini fiscali, sia ai fini contributivi, a condizione che tali strumenti finanziari o diritti non siano riacquistati dalla start-up innovativa, dalla società emittente o da qualsiasi soggetto che direttamente controlla o è controllato dalla start-up innovativa ovvero è controllato dallo stesso soggetto che controlla la start-up innovativa.

Sono compensi agevolabili: assegnazione di "strumenti finanziari, o di ogni altro diritto o incentivo che preveda l'attribuzione di strumenti finanziari o diritti similari, nonché dall'esercizio di diritti di opzione attribuiti per l'acquisto di tali strumenti finanziari".

A titolo puramente esemplificativo, le start-up innovative e gli incubatori certificati abilitati potranno pertanto attribuire ai Beneficiari i seguenti compensi agevolati:

- a. azioni e/o quote;**
- b. stock option;**
- c. restricted stock e restricted stock unit;**
- d. strumenti finanziari partecipativi.**

**Azioni e quote:** i Soggetti abilitati potrebbero attribuire ai Beneficiari, in primis, azioni o quote ordinarie. Nel caso delle start-up innovative, queste potrebbero assegnare ai Beneficiari azioni o quote di categoria particolare, ossia con diritti differenti da quelli previsti per le azioni e le quote ordinarie. Le start-up innovative, infatti, sia se costituite nella forma di s.p.a., sia se costituite nella forma di s.r.l., possono prevedere nel proprio statuto la possibilità di emettere categorie di azioni o quote dotate di diritti economici e/o amministrativi diversi od ulteriori rispetto a quelli comunemente attribuiti a tutti i soci (es. diritto di voto limitato). In tema di utili, tuttavia, tali diritti particolari non potranno consistere in una percentuale maggiorata dei dividendi, perlomeno per i primi cinque anni di costituzione della società, visto il divieto di distribuzione di utili previsto dal Decreto.

**Stock Option:** le stock option generalmente attribuiscono ai beneficiari il diritto a sottoscrivere, ad un prezzo determinato, azioni o quote di futura emissione della società emittente; le stock option sono, di norma, concesse gratuitamente. La data in cui vengono concesse le opzioni è nota come "grant date". Le opzioni non possono generalmente essere esercitate prima della data di maturazione (vesting date), una volta trascorso il cd. "vesting period". La data di maturazione solitamente coincide con il raggiungimento di obiettivi di performance predeterminati e/o con la continuazione del rapporto di lavoro per un periodo di tempo prestabilito.

**Restricted stock e restricted stock unit:** le restricted stock sono azioni o quote soggette a specifiche limitazioni per quanto attiene al loro trasferimento (o al diritto di percepire i relativi dividendi). Tali limitazioni decadono una volta decorso il periodo temporale stabilito a tal fine dalla società emittente. Diversamente, le restricted stock unit attribuiscono al percettore il diritto ad ottenere, in un momento successivo rispetto alla loro attribuzione, la titolarità effettiva di azioni o quote della società emittente. Pertanto, solo una volta decorso il periodo di maturazione previsto le azioni o quote sottostanti vengono effettivamente consegnate al beneficiario.

Non spettano agevolazioni per i compensi in denaro o piani di incentivazione che prevedano l'assegnazione di somme in denaro. Tale regime

non si applica nell'ipotesi in cui l'ufficio di amministratore rientri nell'oggetto della professione esercitata dal contribuente e, quindi, il relativo reddito rientri tra quelli di lavoro autonomo in base all'articolo 50, comma 1, lett. c-bis), del TUIR, né ai collaboratori meramente occasionali, il cui reddito rientra nell'ambito dei redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lett. l), del TUIR.

**Strumenti finanziari partecipativi:** i Soggetti abilitati possono emettere strumenti finanziari partecipativi, siano esse costituite sotto forma di s.p.a. o s.r.l., le cui caratteristiche, termini e condizioni devono essere contenuti nello statuto ed in un apposito regolamento<sup>16</sup>. Gli strumenti finanziari partecipativi non attribuiscono la qualifica di socio né consentono la partecipazione al capitale sociale; tuttavia essi possono conferire diritti patrimoniali ed amministrativi. I **diritti ordinari dei soci hanno natura (i) amministrativa** (es. il diritto di intervento in assemblea, il diritto di voto, il diritto di impugnazione delle delibere assembleari, il diritto di promuovere un'azione di responsabilità verso gli amministratori); (ii) **patrimoniale** (es. il diritto agli utili e il diritto alla quota di liquidazione); (iii) **mista** (es. i diritti spettanti ai soci in caso di passaggio delle riserve a capitale, il diritto di sottoscrivere le quote in caso di aumento del capitale, il diritto di recesso). Il regolamento di emissione degli strumenti finanziari partecipativi potrebbe prevedere, altresì, la conversione degli stessi in azioni o quote al verificarsi di determinate condizioni o performance del Soggetto abilitato, consentendo in tal modo ai beneficiari di diventare soci della società.

### Modalità applicative

Nel caso in cui un Soggetto abilitato intenda attribuire ai propri Beneficiari uno degli Strumenti Finanziari indicati nel paragrafo che precede, nel rispetto delle modalità applicative di seguito indicate, può optare per l'adozione di un accordo o regolamento che ne disciplini espressamente i termini e le condizioni di emissione e/o maturazione, soprattutto nel caso in cui l'assegnazione sia estesa ad un numero elevato di Beneficiari.

**Assegnazione di azioni o quote:** l'assegnazione di azioni o quote può avvenire mediante i seguenti modi:

- Aumento di capitale a titolo gratuito: le azioni e le quote possono essere attribuite gratuitamente ai lavoratori dipendenti del Soggetto abilitato, con delibera dell'assemblea straordinaria, nella misura degli utili distribuibili. Con riferimento agli amministratori e agli altri soggetti che non siano legati da un vincolo di subordinazione con il Soggetto abilitato, le azioni e le quote possono essere assegnate gratuitamente - sempre previa delibera dell'assemblea straordinaria - nella misura degli utili netti risultanti dal bilancio, dedotta la quota da destinarsi alla riserva legale. In entrambi i casi, il capitale viene aumentato dall'assemblea straordinaria in misura corrispondente agli utili che si intendono attribuire.
- Aumento di capitale a titolo oneroso: le azioni e le quote possono essere attribuite anche mediante aumenti di capitale a pagamento offerti in sottoscrizione ai lavoratori dipendenti del Soggetto abilitato, con delibera dell'assemblea straordinaria; ove si tratti di una s.p.a., tale delibera dovrà prevedere l'esclusione del diritto di opzione degli altri soci. Per quanto attiene agli amministratori e agli altri soggetti non legati al Soggetto abilitato da un vincolo di subordinazione, l'attribuzione può avvenire con delibera dell'assemblea straordinaria; nel caso di una s.p.a., è necessario che il diritto di opzione alla sottoscrizione da parte degli altri soci venga espressamente escluso o limitato (a condizione che vi sia a tale riguardo un interesse del Soggetto abilitato). L'assemblea straordinaria determinerà il prezzo di emissione delle azioni sulla base del valore del patrimonio netto del Soggetto abilitato.

**Cessione di azioni o quote proprie:** il Soggetto abilitato può altresì acquistare azioni o quote proprie e successivamente assegnarle ai propri Beneficiari.

L'acquisto di azioni o quote proprie da parte del Soggetto abilitato può avvenire:

- a titolo oneroso, purché vengano utilizzate solamente le riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato, oppure
- a titolo gratuito.

La competenza a deliberare l'acquisto di azioni o quote proprie e la



loro successiva cessione spetta all'assemblea ordinaria del Soggetto abilitato; il consiglio di amministrazione solitamente esegue l'acquisto costituendo una riserva indisponibile di importo pari al valore delle stesse nel bilancio di esercizio nel quale avviene l'acquisto.

**Attribuzione di stock option, restricted stock o restricted stock unit:** le azioni o le quote promesse ai Beneficiari nel contesto di piani di stock option, restricted stock o restricted stock unit possono essere assegnate agli stessi mediante una delle modalità illustrate nei paragrafi che precedono.

**Assegnazione di strumenti finanziari partecipativi:** l'assegnazione di strumenti finanziari partecipativi a favore dei Beneficiari dovrà essere deliberata dall'assemblea straordinaria. Come anticipato, la possibilità per i Soggetti abilitati di emettere strumenti finanziari partecipativi a favore dei Beneficiari dovrà essere espressamente prevista dallo statuto.

Le azioni o gli strumenti devono essere emessi:

- successivamente al 19 dicembre 2012 (entrata in vigore della legge di conversione);
- dalla start-up con la quale il dipendente/collaboratore intrattiene il rapporto di lavoro, ovvero da una società direttamente controllata dalla start-up.

Qualora gli strumenti finanziari o i diritti siano ceduti in contrasto con tale disposizione, il reddito di lavoro che non ha previamente concorso alla formazione del reddito imponibile dei suddetti soggetti è assoggettato a tassazione nel periodo d'imposta in cui avviene la cessione.

I beneficiari **decadono dall'agevolazione** qualora gli strumenti finanziari assegnati siano ceduti:

- alla start-up;
- a un soggetto che controlla direttamente la start-up;
- a un soggetto direttamente controllato dalla start-up;
- a un soggetto controllato dalla stessa società che controlla la start-up.

In tal caso ha luogo l'assoggettamento a tassazione, nell'esercizio di

cessione, del reddito di lavoro originariamente esentato.

In caso di cessione degli strumenti finanziari ricevuti, a prescindere dalla eventuale decadenza dall'agevolazione, le **plusvalenze realizzate** sono tassate secondo le modalità ordinarie

Tab. 5.1 - Agevolazioni relative alla remunerazione del personale

	<b>Regime per start-up innovative D.L. n. 179/2012</b>	<b>Regime agevolato ordinario 25 ART. 51 T.U.I.R</b>
<b>Strumenti</b>	Qualsiasi strumento finanziario: azioni, quote, strumenti finanziari partecipativi	Solo Azioni
<b>Beneficiari</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dipendenti</li> <li>- Amministratori</li> <li>- Collaboratori continuativi anche per offerte solo a taluni di loro</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dipendenti</li> <li>- Amministratori</li> <li>- Collaboratori continuativi solo per offerte alla generalità degli stessi</li> </ul>
<b>Importi</b>	Nessun limite	Massimo € 2.065,83 per periodo di imposta
<b>Soggetto emittente</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Start-up innovativa</li> <li>- Incubatore certificato (con i quali i beneficiari intrattengono il proprio rapporto di lavoro)</li> <li>- Società direttamente controllate</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Impresa datore di lavoro</li> <li>- Società controllanti</li> <li>- Società controllate</li> <li>- Società "sorelle"</li> </ul>
<b>Limite temporale</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Start-up innovativa, 4 anni dalla costituzione o perdita dei requisiti</li> <li>- Incubatore certificato, perdita dei requisiti</li> </ul>	Nessuno
<b>Limiti temporali alla cessione</b>	Senza limiti di tempo, nei confronti di <ul style="list-style-type: none"> <li>- Start-up innovativa</li> <li>- Incubatore certificato</li> <li>- Società emittente</li> <li>- Società controllanti</li> <li>- Società controllate</li> <li>- Società "sorelle"</li> </ul>	Senza limiti di tempo nei confronti della società emittente o datore di lavoro; 3 anni, nei confronti di Terzi

## 5.5. Emissione di strumenti finanziari a fronte di apporti di opere o servizi

Regime diverso per strumenti assegnati ai professionisti, in seguito a prestazioni di opere e servizi (esenzione valida anche per la cessione di crediti).

L'articolo 27, comma 4, del D.L. prevede inoltre che **“Le azioni, le quote e gli strumenti finanziari partecipativi emessi a fronte dell'apporto di opere e servizi resi in favore di start-up innovative o di incubatori certificati, ovvero di crediti maturati a seguito della prestazione di opere e servizi, ivi inclusi quelli professionali, resi nei confronti degli stessi, non concorrono alla formazione del reddito complessivo del soggetto che effettua l'apporto, anche in deroga all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al momento della loro emissione o al momento in cui è operata la compensazione che tiene luogo del pagamento”**.

La disposizione in esame, al fine di garantire alle imprese start-up innovative l'accesso a servizi di consulenza altamente qualificati, ivi compresi quelli professionali, codifica il regime di non imponibilità degli apporti di opere e servizi già contemplata dall'Agenzia delle entrate (Circ. 10/E del 16/3/2005) e lo estende anche all'ipotesi in cui gli apporti abbiano ad oggetto crediti maturati a fronte di opere e servizi resi a favore delle suddette imprese.

A differenza di quanto previsto dal comma 1, la disposizione in esame non prevede limitazioni alla cessione degli strumenti finanziari emessi a fronte dell'apporto di opere e servizi o dei relativi crediti. Quindi, l'eventuale cessione di detti strumenti finanziari alla start-up innovativa o all'incubatore certificato non comporta conseguenze sull'applicazione del regime fiscale agevolato, rimanendo comunque ferma l'applicazione del regime di tassazione ordinario previsto dall'articolo 67 del TUIR per i redditi diversi di natura finanziaria.

L'Agenzia Entrate fa infine presente che rientrano nel campo di applicazione del comma 4 dell'articolo 27 anche le prestazioni professionali rese dagli amministratori della start-up innovativa o dell'incubatore certificato, ovvero i relativi crediti, il cui reddito sia da qualificare come

di lavoro autonomo. Ne sono escluse, invece, le prestazioni rese dai soggetti la cui remunerazione rientra tra i redditi di lavoro dipendente o assimilato. Rimane impregiudicata l'applicazione del normale regime IVA sulle prestazioni di servizi oggetto della disposizione in esame.

### **Durata dell'agevolazione**

Per le **start-up innovative ed incubatori certificati** la possibilità di assegnare strumenti finanziari e diritti di opzione con regime fiscale incentivato, in applicazione del comma 4 dell'articolo 31 del D.L., cessa:

- al venir meno di uno dei requisiti previsti dal comma 2 dell'articolo 25 per essere considerati start-up innovative;
- in ogni caso, trascorsi cinque anni dalla data di costituzione, ovvero per il più limitato periodo previsto per le società già costituite alla data del D.L. 197/2012.

## **5.6. Accesso prioritario al credito d'imposta per l'assunzione di personale altamente qualificato**

### **Fonti**

- D.L. 22/06/2012, n. 83 "*Misure urgenti per la crescita del paese*", convertito, con modificazioni, in L. 7/08/2012, n. 134, art. 24.
- Decreto del Ministro dello sviluppo economico, emanato di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze il 23 ottobre 2013, recante le regole di attuazione del credito di imposta per l'assunzione di personale altamente qualificato.
- Guida al credito d'imposta per l'assunzione di personale altamente qualificato, MISE, 28 gennaio 2014.
- Decreto Ministero Sviluppo Economico del 28/07/2014, "*Termini per la presentazione delle domande per l'accesso al credito d'imposta per le nuove assunzioni di profili altamente qualificati*".
- Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 10/10/2014, "*Modifiche dei termini per la presentazione delle domande per l'accesso al credito d'imposta per le nuove assunzioni di profili altamente qualificati*".
- Circolare direttoriale Ministero dello Sviluppo Economico n. 828 del 9/01/2015, "*Ulteriori istruzioni e chiarimenti sulle modalità di presentazione delle istanze (CIPAQ)*".
- L. 23/12/2014 n. 190 (*Legge Stabilità 2015*); art. 1, c. 35, punto 13.

Una ulteriore agevolazione, con un regime di favore per le start-up innovative e gli incubatori certificati, spetta a tutti i titolari di reddito di impresa e vale per le assunzioni a tempo indeterminato, anche in caso di trasformazione di contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, di personale in possesso di titoli quali:

- a) **dottorato di ricerca universitario** conseguito presso una Università italiana o estera se riconosciuto equipollente in base alla legislazione vigente in materia;
- b) **laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico**, di cui all'allegato 2 del decreto-legge, impiegato in attività di ricerca e sviluppo (vedi elenco a fine paragrafo).

L'incentivo, introdotto dal "Decreto crescita" (D.L. 83/2012, il cui decreto attuativo è entrato in vigore il 22 gennaio 2014), è **destinato a ogni tipo di impresa** ed è valido soltanto per le **assunzioni a tempo indeterminato** avvenute dopo il 22 giugno 2012 e **sino al 31 dicembre 2014 (L. 190/2014)**. **Per le assunzioni effettuate dal 1° gennaio 2015 si può invece usufruire del credito d'imposta (50%) previsto per attività di ricerca e sviluppo di cui al successivo paragrafo 6.3.** Tali agevolazioni consistono in un credito d'imposta pari al **35% del costo aziendale** sostenuto per le assunzioni a tempo indeterminato per un periodo non superiore a 12 mesi decorrenti dalla data dell'assunzione.

Il credito d'imposta non rientra nell'ambito di applicazione della disciplina degli aiuti di Stato, poiché risulta accessibile a tutte le imprese. L'agevolazione è invece soggetta al **regime "de minimis"** per le **start-up** innovative, gli incubatori certificati e per le **imprese localizzate nei territori dei comuni interessati dall'evento sismico** del 20 e del 29 maggio 2012 (terremoto dell'Emilia).

**Il credito d'imposta per l'assunzione di personale altamente qualificato** di cui al Decreto 23 ottobre 2013, prevede **particolari agevolazioni in favore delle start-up innovative:**

- **Decorrenza agevolazioni.** Le disposizioni di maggior favore per le start-up innovative sono in vigore a partire **dal 19 dicembre 2012** (data pubblicazione del D.L. 179/2012) e comunque si applicano alle

assunzioni di personale qualificato effettuate successivamente alla loro iscrizione nella sezione speciale del Registro delle imprese;

- **Contratti di lavoro agevolabili.** È agevolabile il costo del personale **assunto o trasformato a tempo indeterminato**, compreso (solo per le start-up innovative) **quello assunto attraverso i contratti di apprendistato**;
- **Risorse riservate.** Riserva di risorse per le start-up innovative pari ad **Euro 2.000.000 annui**;
- **Modalità.** Istanza redatta in **forma semplificata** rispetto alle altre imprese.

Per il resto valgono le norme generali dell'agevolazione:

- i lavoratori devono essere **impiegati in attività di ricerca di base, ricerca industriale o sviluppo sperimentale**;
- i posti di lavoro **devono essere mantenuti per almeno 2 anni**;
- le domande dovranno essere presentate tramite una **apposita piattaforma informatica**, attenendosi alle procedure e allo **schema di domanda** oggetto di specifiche comunicazioni annuali del Ministero dello Sviluppo Economico;
- **il credito d'imposta pari al 35% del costo aziendale sostenuto, per un periodo non superiore a 12 mesi**, dal datore di lavoro per il nuovo assunto, da utilizzare in compensazione nel modello F24. L'agevolazione può essere utilizzata per un periodo massimo di un anno per ogni dipendente e con il tetto annuale di 200 mila euro;
- **il costo aziendale di riferimento** è rappresentato dalla somma della retribuzione lorda prima delle imposte, dei contributi obbligatori, quali gli oneri previdenziali, e dei contributi assistenziali obbligatori per legge (ad es. assegni familiari e simili), per un periodo non superiore a 12 mesi decorrenti dalla data di assunzione;
- nei confronti delle **imprese non soggette a revisione legale dei conti e prive di collegio sindacale** è concesso, ai sensi dell'art. 24, comma 9, del D.L. n. 83, un **ulteriore contributo sotto forma di credito di imposta**, pari alle **spese sostenute e documentate per l'attività di certificazione contabile**, entro un limite **massimo**

di **5.000 euro** e, comunque, sempre entro il tetto massimo pari a 200.000 euro per ciascun anno.

Come visto in precedenza per le **start-up innovative** e gli **incubatori certificati** è agevolabile anche il costo aziendale relativo alle assunzioni a tempo indeterminato effettuate mediante contratto di apprendistato. Inoltre, la domanda di **accesso all'incentivo sarà redatta in forma semplificata**, secondo le modalità stabilite con decreto applicativo e **senza necessità di far predisporre a un professionista la certificazione attestante le spese sostenute**. Ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del decreto interministeriale 23 ottobre 2013, il legale rappresentante delle start-up innovative e degli incubatori certificati autocertifica la documentazione contabile ed amministrativa. Tali disposizioni trovano applicazione **per il periodo di 4 anni dalla data di costituzione di una start-up innovativa**, ovvero per il più limitato periodo previsto per le società già costituite.

Le risorse finanziarie effettivamente disponibili per la concessione del credito d'imposta e le scadenze, come confermate annualmente dal Ministero dell'economia e delle Finanze, sono le seguenti:

Tab. 5.2

Oggetto dell'agevolazione	Fondi disponibili In Euro	Riserva per start-up innovative In Euro	Termini di presentazione delle istanze
Costi sostenuti per:			
- assunzioni effettuate dal 26 giugno 2012	25.000.000	2.000.000	15/09 - 31/12/2014
- assunzioni effettuate nell'anno 2013	59.645.626 (inclusi residui anno 2012)	2.000.000	12/01 - 31/12/2015
- assunzioni effettuate nell'anno 2014	35.468.754	2.000.000	10/01 - 31/12/2016

Gli importi sopra indicati sono stati ridotti rispetto a quelli stanziati dal decreto legge n. 83/2012, per effetto dell'accantonamento effettuato ai

sensi dell'articolo 12, comma 4, del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, e delle disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 febbraio 2014.

La riserva destinata annualmente a start-up innovative e incubatori certificati è di **due milioni di euro**. Se queste quote dovessero esaurirsi, entrambi i soggetti accedono, in regime "de minimis", alle risorse disponibili rimanenti. Dunque ogni impresa, nell'arco di tre esercizi, non può ricevere somme superiori a 100 mila euro nel settore del trasporto di merci su strada per conto terzi, 15 mila nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, 30 mila nei settori pesca e acquacoltura e 200 mila in tutti gli altri settori.

Relativamente ai costi relativi ad **assunzione di personale qualificato avvenute nel periodo 1 gennaio 2013 – 31 dicembre 2013**, le istanze di accesso al credito d'imposta di cui all'art. 24 del decreto legge 22 giugno 2012 n. 83 vanno presentate **dal 12 gennaio al 31 dicembre 2015**, come stabilito dal D.M. del 10 ottobre 2014.

Le domande, siglate con **firma digitale**, devono essere presentate, on line, utilizzando una specifica piattaforma informatica. L'accesso al sistema richiede l'identificazione dell'impresa tramite il codice fiscale, e l'autenticazione attraverso credenziali informatiche inviate all'indirizzo di **posta elettronica certificata (Pec)** dell'azienda rilevabile dal Registro delle imprese.

La piattaforma prevede tre ripartizioni:

- la sezione generale, accessibile a tutte le imprese per la concessione di un credito massimo d'imposta pari a 200mila euro, fino all'esaurimento delle risorse disponibili;
- la **sezione riservata alle start-up innovative e gli incubatori certificati**;
- la sezione riservata alle aziende localizzate nelle aree colpite dal terremoto del maggio 2012.

Le ultime due categorie possono partecipare sia alla ripartizione della sezione generale sia, in alternativa, alle competenze a esse riservate.



Tre sezioni per tre modelli, che corrispondono, rispettivamente, agli allegati A, B e C del decreto.

Le domande presentate fuori tempo o con modalità diverse da quelle definite dal provvedimento, non saranno prese in considerazione.

La piattaforma informatica processa le istanze di accesso al credito d'imposta secondo l'**ordine cronologico** di trasmissione e trasmette con PEC il provvedimento di concessione del credito d'imposta.

L'importo del contributo sotto forma di credito d'imposta, riconosciuto al termine del controllo di ammissibilità, è indicato dall'impresa nella propria **dichiarazione dei redditi** relativa al periodo di imposta nel corso del quale il beneficio è **maturato**.

Il contributo sotto forma di credito d'imposta:

- non concorre alla formazione del reddito, nè della base imponibile dell'Irap;
- non rileva ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109, c. 5 Tuir (interessi passivi e altri componenti negativi deducibili).

Il credito di imposta può essere utilizzato in compensazione presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, pena lo scarto dell'operazione di versamento.

Costituiscono cause di decadenza del diritto a fruire del contributo:

- a) **Riduzione o mantenimento, nei due anni, per le PMI, e nei tre anni, per le imprese di grandi dimensioni, successivi all'assunzione per la quale si fruisce del credito d'imposta, del numero totale dei dipendenti a tempo indeterminato, al netto dei pensionamenti.** Costituisce motivo di revoca totale del credito d'imposta concesso il mancato incremento dell'occupazione complessiva (riferita solo ai dipendenti a tempo indeterminato) dell'impresa beneficiaria nei due, o tre, anni successivi a quello in cui è intervenuta l'assunzione per la quale si fruisce del credito d'imposta. Per la verifica di tale condizione, la norma stabilisce che si prenda a riferimento, come dato occupazionale complessivo iniziale, il numero dei dipendenti a tempo indeterminato dell'impresa rilevato dal bilan-

cio approvato dal CdA, ed esposto nella nota integrativa, relativo all'esercizio precedente a quello in cui è intervenuta l'assunzione. Si richiama, pertanto, l'attenzione delle imprese e, in particolare, del soggetto certificatore, in sede di compilazione delle istanze, ad inserire correttamente tale dato desumendolo dalla documentazione aziendale. Con i medesimi criteri, il soggetto certificatore provvederà a desumere dalla documentazione aziendale il dato occupazionale che dovrà essere comunicato, ai fini della verifica del mantenimento del credito d'imposta, relativo ai due, o tre, esercizi successivi a quello dell'assunzione. Il mancato rispetto di tale condizione, si ricorda, determina la revoca totale del credito d'imposta concesso, con l'obbligo di restituzione degli importi già fruiti, maggiorati come per legge.

- b) **Mancata conservazione dei nuovi posti di lavoro per i quali si fruisce del credito d'imposta.** Specifico motivo di revoca è rappresentato, inoltre, dalla mancata conservazione, ovvero dal mancato mantenimento del rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato del personale altamente qualificato per il quale si fruisce del credito d'imposta, per almeno due anni, per le PMI, e per almeno 3 anni per le imprese di grande dimensione.
- c) **Delocalizzazione della propria attività,** realizzata dall'impresa beneficiaria, successivamente all'11 agosto 2012, in un paese non appartenente all'Area Economica Europea, con la riduzione delle attività produttive in Italia nei tre anni successivi al periodo di imposta in cui ha fruito del contributo.
- d) **Accertamento definitivo di violazioni non formali sia alla normativa fiscale che a quella contributiva in materia di lavoro dipendente per le quali sono state irrogate sanzioni di importo non inferiore a 5.000 euro,** oppure violazioni alla normativa sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori previste dalle vigenti disposizioni;
- e) **i casi in cui siano emanati provvedimenti definitivi della magistratura contro il datore di lavoro per condotta antisindacale.**

La circolare del 9 gennaio 2015 precisa inoltre che:

- fermo rimanendo il rispetto della condizione generale di cui al prece-

dente punto a), nel caso in cui il credito d'imposta sia stato concesso per l'assunzione di più dipendenti, l'eventuale mancata conservazione parziale dei nuovi posti di lavoro per i quali si fruisce del credito d'imposta, determina la revoca parziale del credito concesso, con riferimento ai singoli dipendenti per i quali il rapporto di lavoro non è stato conservato;

- l'eventuale mancata conservazione del rapporto di lavoro relativo al profilo altamente qualificato può non costituire causa di revoca dalle agevolazioni qualora il dipendente cessato venga sostituito, entro sessanta giorni, da figura professionale avente le stesse caratteristiche di cui all'art. 2 lett. a) e b) del decreto 23 ottobre 2013. L'impresa dovrà darne tempestiva comunicazione al Ministero, trasmettendo al seguente indirizzo PEC [cipaq@pec.sviluppoeconomico.gov.it](mailto:cipaq@pec.sviluppoeconomico.gov.it) una specifica istanza. L'eventuale variazione del costo aziendale relativo al nuovo assunto, in sostituzione del precedente cessato, rileva solo ai fini di un'eventuale riduzione del credito d'imposta già concesso.

Sulla piattaforma MiSE ([cipaq.MiSE.gov.it](http://cipaq.MiSE.gov.it)) sono naturalmente attive in continuità le funzioni per gli adempimenti periodici (invio **certificazioni ed autocertificazioni annuali**) relativi alle istanze inerenti gli esercizi precedenti. Analoghe procedure sono previste per gli anni successivi.

A tal proposito, secondo la Circola MiSE n. 828/2015 l'attivazione della procedura di concessione del credito d'imposta, intervenuta nel corso del 2014 per le assunzioni effettuate nell'anno 2012, ha di fatto determinato che il primo aggiornamento annuale della certificazione contabile potesse essere già attestato dal soggetto certificatore al momento della concessione del credito d'imposta. Per questa ragione il decreto di concessione, trasmesso a mezzo posta elettronica certificata all'impresa, subordina la sua efficacia all'invio, entro trenta giorni, dell'aggiornamento della predetta certificazione tramite procedura informatica. Poiché tale circostanza si verifica anche per le nuove istanze, che potranno essere presentate a partire dal 12 gennaio 2015, relative alle assunzioni di personale altamente qualificato intervenute nell'anno 2013, anche i relativi decreti di concessione conterranno la medesima clausola di efficacia. Si raccomanda, pertanto, di

rispettare il predetto termine di trenta giorni per l'inserimento, nella piattaforma informatica, del primo aggiornamento della certificazione contabile.

Per gli esercizi successivi, l'aggiornamento della certificazione dovrà essere effettuato con procedura informatica CIPAQ entro 90 giorni dall'approvazione del bilancio ovvero, per le imprese che non sono tenute all'approvazione del bilancio, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello a cui si riferisce la certificazione. Detta certificazione della documentazione contabile è ottenibile anche da un professionista iscritto all'albo dei revisori legali dei conti in alternativa al presidente del collegio sindacale. Ma la possibilità di esporre la spesa relativa all'onorario del professionista fino a un importo di 5.000 euro è invece riservata solo alle imprese prive di collegio sindacale e non soggette alla revisione legale dei conti.

Link per l'accesso al sistema CIPAQ: <https://cipaq.MiSE.gov.it>

The screenshot displays the CIPAQ portal interface. At the top, it features the logo of the Ministero dello Sviluppo Economico and the text "MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO". Below this, the "CIPAQ" logo is prominently displayed next to a badge indicating a "35%" discount. The main content area shows the "CREDITO RESIDUO:" for three categories: "IMPRESA: € 45.559.102", "STARTUP: € 1.398.136", and "SISMA EMILIA ROMAGNA: € 2.822.382". Below the credit residual information, there are four columns representing different categories: "IMPRESA", "START-UP", "SISMA EMILIA-ROMAGNA", and "ACCEDI AL PORTALE". Each column contains a brief description and a link to view legal notes. The "ACCEDI AL PORTALE" column includes an "ACCEDI" button and a "Recupera password" link.

IMPRESA	START-UP	SISMA EMILIA-ROMAGNA	ACCEDI AL PORTALE
Tutti i soggetti titolari di reddito d'impresa	Startup innovative e incubatori certificati ai sensi dell'articolo 25 della Legge 7 Agosto 2012 e successive modificazioni	Imprese ubicate nei comuni interessati agli eventi sismici del 20 e 29 Maggio 2012	
<a href="#">Presa visione Note legali</a>	<a href="#">Presa visione Note legali</a>	<a href="#">Presa visione Note legali</a>	<a href="#">ACCEDI</a> <a href="#">Recupera password</a>

## ALLEGATO

### **Lauree magistrali in discipline di ambito tecnico o scientifico (Allegato 2 del decreto-legge n. 83/2012)**

LM-12 Design

LM-13 Farmacia e farmacia industriale

LM-17 Fisica

LM-18 Informatica

LM-20 Ingegneria aerospaziale e astronautica

LM-21 Ingegneria biomedica

LM-22 Ingegneria chimica

LM-23 Ingegneria civile

LM-24 Ingegneria dei sistemi edilizi

LM-25 Ingegneria dell'automazione

LM-26 Ingegneria della sicurezza

LM-27 Ingegneria delle telecomunicazioni

LM-28 Ingegneria elettrica

LM-29 Ingegneria elettronica

LM-30 Ingegneria energetica e nucleare

LM-31 Ingegneria gestionale

LM-32 Ingegneria informatica

LM-33 Ingegneria meccanica

LM-34 Ingegneria navale

LM-35 Ingegneria per l'ambiente e il territorio

LM-4 Architettura e ingegneria edile - architettura

LM-40 Matematica

- LM-44 Modellistica matematico-fisica per l'ingegneria
- LM-53 Scienza e ingegneria dei materiali
- LM-54 Scienze chimiche
- LM-6 Biologia
- LM-60 Scienze della natura
- LM-61 Scienze della nutrizione umana
- LM-66 Sicurezza informatica
- LM-69 Scienze e tecnologie agrarie
- LM-7 Biotecnologie agrarie
- LM-70 Scienze e tecnologie alimentari
- LM-71 Scienze e tecnologie della chimica industriale
- LM-72 Scienze e tecnologie della navigazione
- LM-73 Scienze e tecnologie forestali ed ambientali
- LM-74 Scienze e tecnologie geologiche
- LM-75 Scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio
- LM-79 Scienze geofisiche
- LM-8 Biotecnologie industriali
- LM-82 Scienze statistiche
- LM-86 Scienze zootecniche e tecnologie animali
- LM-9 Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche
- LM-91 Tecniche e metodi per la società dell'informazione

### **5.7. Start-up innovative e jobs act**

Dal 1° gennaio 2015 è operativa l'agevolazione dell'esenzione triennale da contribuzione inps per i lavoratori assunti a tempo indeterminato.

to entro il 31 dicembre 2015.

Questa agevolazione è cumulabile con il credito d'imposta del 50% per assunzione di personale altamente qualificato impegnato in progetti di ricerca e sviluppo secondo gli orientamenti comunitari in quanto non rientra nella disciplina degli aiuti di stato.

Nel caso che non lo sia la start-up innovativa dovrà valutare la convenienza tra le diverse agevolazioni esistenti considerando che il credito d'imposta è una tantum mentre l'esonero contributivo è triennale.

### **Sgravi contributivi assunzioni lavoratori (comma 114 Legge Stabilità 2015)**

Per favorire forme di occupazione stabile, viene introdotto uno sgravio contributivo ai datori di lavoro privati che assumono con contratto di lavoro a tempo indeterminato (con esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico) nel periodo dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015. Lo sgravio è concesso per un periodo massimo di 36 mesi e relativamente ai contributi previdenziali (non i contributi INAIL) a carico dei datori di lavoro fino ad un importo massimo pari a € 8.060 annui.

L'esonero non spetta:

- per i lavoratori che nei 6 mesi precedenti siano risultati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro;
- per i lavoratori per i quali il beneficio sia già stato usufruito in relazione a precedente assunzione a tempo indeterminato;
- per i lavoratori già assunti con un contratto a tempo indeterminato nei 3 mesi antecedenti al 1° gennaio 2015.

Lo sgravio non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. Sono soppressi i benefici contributivi per le assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori disoccupati da almeno 24 mesi o sospesi dal lavoro o cassintegrati di cui all'articolo 8, comma 9, della Legge n. 407/1990. Inoltre, in sede di approvazione parlamentare, l'agevolazione in esame è stata estesa anche ai datori di lavoro agricolo che assumono con contratto

a tempo indeterminato (no apprendistato) con decorrenza dal 1° gennaio 2015, con riferimento ai contratti stipulati non oltre il 31.12.2015, con esclusione dei lavoratori che nell'anno 2014 siano risultati occupati a tempo indeterminato e relativamente ai lavoratori occupati a tempo determinato che risultino iscritti negli elenchi nominativi per un numero di giornate di lavoro non inferiore a 250 giornate con riferimento all'anno solare 2014.

Per le assunzioni effettuate da start-up innovative ed incubatori certificati nell'anno 2015 si rende quindi necessaria una attenta analisi comparativa dei costi e benefici di ogni scelta effettuata in sede di assunzione del personale in funzione dei benefici finanziari fiscali e contributivi attivabili.

### **5.8. “Italia start-up visa”: il visto d’ingresso in Italia per motivi di lavoro autonomo**

#### **Fonti**

- D.P.C.M. del 28/11/2013 (cd. Decreto Flussi 2013) “Programmazione transitoria dei flussi di ingresso dei lavoratori non comunitari per lavoro non stagionale nel territorio dello Stato per l’anno 2013” (G.U. n. 297 del 19/12/2013).
- Decreto 30/01/2014, attuativo per gli incentivi fiscali sugli investimenti in start-up innovative (G.U. n. 66 del 20/03/2014).

Riprendendo la misura 44 del piano Destinazione Italia, la politica organica del Governo per attrarre gli investimenti esteri e favorire la competitività delle imprese italiane, Italia Start-up Visa si fonda sulla considerazione che i visti sono una leva strategica per attrarre e trattenere talenti e innovazione e devono essere utilizzati come incentivo all’ingresso per alcune categorie strategiche, in particolare gli imprenditori innovativi.

Il Ministero dello Sviluppo Economico, con la collaborazione del Ministero degli affari esteri, del Ministero dell’Interno e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, intende promuovere una politica dei visti



dedicata agli imprenditori innovativi extra-UE, quale leva strategica per attrarre e trattenere nel nostro Paese capitale umano altamente qualificato e innovazione.

Una prima misura era stata attuata con il D.P.C.M. 25 novembre 2013 concernente la “Programmazione transitoria dei flussi di ingresso dei lavoratori non comunitari per lavoro non stagionale nel territorio dello Stato per l’anno 2013”, è stata introdotta una **nuova categoria di richiedente per il visto per motivi di lavoro autonomo**, cioè i “cittadini stranieri per la costituzione di imprese «start-up innovative» ai sensi della legge 17 dicembre 2012 n. 221, in presenza dei requisiti previsti dalla stessa legge e a favore dei quali sia riconducibile un rapporto di lavoro di natura autonoma con l’impresa” (art. 3).

Una seconda misura è stata lanciata dal Ministro dello Sviluppo economico il 24 giugno 2014, con il programma **Italia Start-up Visa** ha introdotto un meccanismo rapido, centralizzato e leggero sul piano burocratico per la concessione dei visti di ingresso per lavoro autonomo a richiedenti che intendono avviare una start-up innovativa nel nostro Paese.

Potranno chiedere un visto d’ingresso per lavoro autonomo per la costituzione di imprese Start-Up innovative **i soggetti che si impegnano, entro un anno dalla concessione del visto, a diventare soci di capitali e a ricoprire cariche sociali di un’impresa Start-Up innovativa.**

Con tale misura speciale di rilascio Visti a cittadini extra-UE per la costituzione di start-up innovative, si introduce una nuova categoria di richiedente per il visto per motivi di lavoro autonomo, la cui procedura di concessione del visto viene centralizzata, gestita attraverso il sito [italiastart-upvisa.mise.gov.it](http://italiastart-upvisa.mise.gov.it), in capo a un Comitato tecnico composto da rappresentanti di associazioni riconosciute e qualificate fortemente legate all’universo delle start-up.

Il Comitato Italia Start-up Visa, composto da rappresentanti di cinque delle principali associazioni dell’ecosistema nazionale dell’innovazione (AIFI - Associazione italiana del private equity e del venture capital, APSTI - Associazione parchi scientifici e tecnologici italiani, IBAN - Italian Business Angels Network, NetVal - Network per la valorizzazione della

ricerca universitaria, e PNICube, rete degli incubatori e delle business plan competition accademiche italiane) e coordinato dal Ministero dello sviluppo economico, valuterà la qualità delle candidature pervenute e in caso di giudizio positivo rilascerà entro l'arco di un mese un nulla osta da consegnare allo Sportello Unico per l'Immigrazione competente ai fini della conversione.

Possono richiedere un visto d'ingresso per lavoro autonomo start-up i cittadini stranieri extra-UE che intendono costituire ed avviare sul territorio italiano un'impresa start-up innovativa come definita all'art. 25, comma 2, del D.L. 179/2012 – anche avvalendosi dei servizi di accoglienza offerti dagli incubatori certificati di cui all'art. 25, comma 5, dello stesso.

Il Comitato tecnico "Italia Start-up Visa" ha il compito di:

- certificare la sussistenza dei requisiti in relazione ai parametri di riferimento richiesti per i nuovi ingressi di cittadini stranieri extra-UE per la costituzione di start-up innovative;
- compiere una valutazione oggettiva, di merito, dei progetti di start-up innovativa provenienti da richiedenti esteri;
- acquisire dalla Questura territorialmente competente per il luogo in cui i richiedenti intendono esercitare l'attività il Nulla Osta provvisorio ai fini dell'ingresso;
- ricevere le dichiarazioni di "impegno ad ospitare" da parte degli incubatori certificati.

La procedura è ancora più semplificata qualora il richiedente visto presenti la disponibilità di un incubatore certificato ad accoglierlo presso le proprie strutture. È comunque richiesta la disponibilità di risorse, dedicate alla start-up, pari ad almeno 50.000 euro.

Il richiedente è in ogni caso chiamato a fornire al Comitato la documentazione attestante la disponibilità di risorse finanziarie.

Assegnando agli incubatori certificati un ruolo determinante nella procedura di selezione, si cerca di condensare intorno ad un numero ben definito di hub di atterraggio di sicuro affidamento la funzione di attrazione dei talenti esteri.

Il Comitato valuta entro 30 giorni la domanda del richiedente.

Per l'ottenimento del visto il richiedente deve esibire alla rappresentanza diplomatico-consolare competente oltre la Documentazione richiesta il Nulla Osta concesso dal Comitato tecnico "Italia Start-up Visa".

Per una singola start-up innovativa possono beneficiare del Nulla Osta del Comitato fino a un massimo di cinque individui salvo che, per circostanze eccezionali legate alla natura del progetto imprenditoriale, il Comitato tecnico non acconsenta a concedere un numero maggiore di Nulla Osta (comunque non superiore a dieci).

Tutta la procedura (dal nulla osta Comitato tecnico; alla richiesta del visto alla rappresentanza diplomatico-consolare; al nulla-osta provvisorio ai fini dell'ingresso emesso dalla Questura territorialmente competente per il luogo in cui si intende esercitare l'attività) sono state dettagliatamente descritte in una apposita Guida elaborata dai Ministeri coinvolti.

### SITO WEB

- procedura gestita attraverso il sito [italiastart-upvisa.mise.gov.it](http://italiastart-upvisa.mise.gov.it)  
<http://italiastart-upvisa.mise.gov.it/>

Ministry of Economic Development Ministry of Foreign Affairs ABOUT FAQ

**Italia Startup Visa**  
The Italian Government policy to attract innovative entrepreneurs from all over the world

Set up your innovative company in Italy and enjoy our groundbreaking *Startup Law!*

powered by [logo] ITALIA STARTUP VISA COMMITTEE - info.italiastartupvisa@mise.gov.it - +39 06 47052503 Credits

## 5.9. “Italia start-up hub”: permessi di soggiorno a chi crea imprese innovative in Italia

### Fonti

- D.P.C.M. 11/12/2014 (G.U. n. 300 del 29/12/2014)

L'Italia come fucina di idee ma anche come enorme incubatore per gli studenti stranieri che decidono di avviare un'impresa innovativa qui, portando le loro idee innovative e mettendo a frutto le proprie conoscenze.

Il “Decreto Flussi” 2015, varato a dicembre 2014, facilita la permanenza nel nostro Paese di talenti stranieri che intendono avviare una nuova impresa innovativa, con l'obiettivo di intercettare i flussi di conoscenza dal mondo, fondamentale per la competitività del nostro Paese.

Così a partire dal 2015 i cittadini stranieri in possesso di permesso di soggiorno per motivo di studio, tirocinio e/o formazione, o di altro regolare permesso di soggiorno, se vuole restare in Italia e avviare una start-up innovativa può farlo.

Basterà convertire il suo permesso di soggiorno in permesso di soggiorno per lavoro autonomo start-up, senza bisogno di tornare al proprio Paese di origine per farsi apporre l'apposito visto.

Una procedura più breve e semplificata dunque, per le menti che intendono arricchire il nostro panorama imprenditoriale grazie ai propri progetti innovativi.

In base al nuovo decreto sono ammessi in Italia 17.850 lavoratori stranieri per motivi di lavoro subordinato non stagionale e di lavoro autonomo. Della quota fanno parte sia 1.000 lavoratori stranieri che abbiano completato programmi di formazione ed istruzione nei Paesi d'origine ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sia 2.400 lavoratori autonomi appartenenti alle seguenti categorie:

- imprenditori di società che svolgono attività di interesse per l'economia italiana che effettuano un investimento significativo in Italia, che sostiene o accresce i livelli di reddito;
- liberi professionisti esercenti professioni vigilate, oppure non regolamentate ma rappresentative a livello nazionale e comprese negli

elenchi curati dalla Pubblica amministrazione;

- titolari di cariche di amministrazione o di controllo di società, di società non cooperative, espressamente previste dalla normativa vigente in materia di visti d'ingresso;
- artisti di chiara fama internazionale, o di alta qualificazione professionale, ingaggiati da enti pubblici oppure da enti privati;
- cittadini stranieri per la costituzione di imprese "start-up innovative" ai sensi della legge 17 dicembre 2012 n. 221, in presenza dei requisiti previsti dalla stessa legge e titolari di un rapporto di lavoro di natura autonoma con l'impresa.

Con Italia Start-up Hub gli studenti stranieri che hanno scelto le nostre università, i nostri laboratori e i nostri centri di ricerca, hanno ora a disposizione uno strumento semplice per trasformare la conoscenza acquisita in un'impresa innovativa.

Come specificato nella **circolare** allegata al decreto, i cittadini stranieri già in possesso di regolare permesso di soggiorno potranno procedere alla conversione in permesso di soggiorno per lavoro autonomo **start-up nel caso in cui intendano avviare una start-up innovativa come definita ai sensi del Decreto Legge 179/2012**, beneficiando di una procedura semplificata, accelerata, telematizzata, e senza necessità di ritorno al Paese d'origine per richiedere un visto start-up.

La procedura di conversione **Italia Start-up Hub** seguirà le stesse modalità previste dal **programma Italia Start-up Visa**, con cui il Ministro dello sviluppo economico ha introdotto una nuova tipologia di visto per favorire l'attrazione nel nostro Paese di imprenditori innovativi da tutto il mondo.

Così come avviene nell'ambito di Italia Start-up Visa, il cittadino straniero che intenda soggiornare in Italia per avviare una start-up innovativa è tenuto ad inviare per via telematica all'indirizzo **italiastart-upvisa@mise.gov.it** una descrizione accurata del progetto imprenditoriale e la documentazione che certifichi la disponibilità di risorse finanziarie pari ad almeno 50.000 euro da investire nella creazione della nuova impresa.

Il Comitato Italia Start-up Visa valuterà la qualità delle candidature pervenute e rilascerà, in caso di giudizio positivo, un nulla osta che il cittadino straniero potrà consegnare allo Sportello Unico per l'Immigrazione (che, nel parallelismo con Italia Start-up Visa, si sostituisce all'ambasciata o al consolato) competente ai fini della conversione.

Diversamente da quanto avviene nella fattispecie del rilascio dei visti, il Comita-

to non è tenuto ad acquisire alcun parere dalla questura competente prima del rilascio del nulla osta, in quanto il fatto stesso che il cittadino straniero sia in possesso di permesso di soggiorno è indice della liceità della sua posizione. Ne consegue che nell'ambito della procedura Italia Start-up Hub il Comitato sarà nelle condizioni di esprimersi con scadenze ancora più rapide dei 30 giorni previsti nell'ambito del programma Italia Start-up Visa.

Italia Start-up Hub si rivolge **ai possessori di qualsiasi tipologia di permesso di soggiorno, inclusi i detentori di permessi per studio, tirocinio e/o formazione e i soggiornanti di lungo periodo.** L'articolo 5, comma 2 prevede, a beneficio di queste due categorie, quote di conversione pari rispettivamente a 1.050 e 250 permessi.

L'articolo 3 del Decreto Flussi ha inoltre riconfermato, all'interno della quota relativa ai visti per lavoro autonomo (2.400), la tipologia dei visti start-up (rilevante per il programma Italia Start-up Visa).

Alle Pmi innovative non si applicano programmi Italia Start-up Visa e Italia Start-up Hub.

Ricapitolando, Italia Start-up Hub è una gemmazione, uno spin-off di Italia Start-up Visa, di cui conserva alcune caratteristiche e le applica ad una platea più ampia, potenziandone gli effetti. Analizziamo similitudini e differenze:

Tab. 5.3

	#ItaliaStart-upVisa	#ItaliaStart-upHub
<b>A chi si rivolge</b>	Cittadini extra-Ue che si trovano nel Paese d'origine o in altro Paese terzo e vogliono approdare in Italia per avviare una start-up innovativa come definita dal D.L. 179/2012, art. 25, c. 2	Cittadini extra-Ue che si trovano in Italia, sono in possesso di permesso di soggiorno di qualsiasi tipo (es. per ragioni di studio, tirocinio e/o formazione) e vogliono prorarre il loro soggiorno per avviare una start-up innovativa come definita dal D.L. 179/2012, art. 25, c. 2
<b>Ente che opera la valutazione di merito</b>	Comitato Italia Start-up Visa	
<b>Documentazione da inviare al Comitato</b>	<b>Application form</b> recante business model e CV + <b>dichiarazione disponibilità finanziaria</b> ≥ 50.000 € (da inviare <b>aitaliastart-upvisa@mise.gov.it</b> , valutazione in 30 giorni)	

	#ItaliaStart-upVisa	#ItaliaStart-upHub
<b>Controllo di sicurezza innescato dal Comitato</b>	Sì, il Comitato investe in via telematica la Questura competente in via territoriale per un controllo di sicurezza sul richiedente	No, il richiedente è già in possesso di permesso di soggiorno
<b>Output finale</b>	Rilascio del Visto Start-up	Conversione del precedente permesso di soggiorno in un permesso di soggiorno per lavoro autonomo start-up
<b>Rilasciato da</b>	Ambasciata o consolato italiano competente nel Paese d'origine	Sportello Unico per l'Immigrazione competente
<b>Facoltà di attivare fast-track attraverso incubatore certificato</b>	SÌ	
<b>Sito internet di riferimento</b>	italiastart-upvisa.mise.gov.it	

## Sito web

<http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/Decreto-flussi-2014.aspx>

**Integrazione Migranti**  
Vivere e Lavorare in Italia

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI  
MINISTERO DELL'INTERNO  
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Home Chi siamo I Servizi Le Regioni Attualità Normativa Ricerche

Home > Attualità > Notizie

### Decreto Flussi 2014. Le nuove quote di ingresso

**Dalle ore 8,00 del 23 dicembre possibile il pre-caricamento delle domande**

Il 18 dicembre 2014 è stato registrato dalla Corte dei Conti ed è attualmente in attesa di essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11 dicembre 2014 concernente la "Programmazione transitoria dei flussi di ingresso dei lavoratori non comunitari per lavoro non stagionale nel territorio dello Stato per l'anno 2014".

#### LE QUOTE

In base al nuovo decreto - così come chiarito nella circolare congiunta dei Ministri dell'Interno e del Lavoro del 22 dicembre 2014 - sono ammessi in Italia **17.850 lavoratori stranieri** per motivi di lavoro subordinato non stagionale e di lavoro autonomo. La quota complessiva è così ripartita:

- **1.000** lavoratori stranieri che abbiano completato programmi di formazione ed istruzione nei Paesi d'origine ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
- **2.400** lavoratori autonomi appartenenti alle seguenti categorie: imprenditori di società che svolgono attività di interesse per l'economia italiana che effettuano un investimento significativo in Italia, che sostiene o accresce i livelli di reddito; liberi professionisti esercenti professioni vigilate, oppure non regolamentate ma rappresentative a livello nazionale e comprese negli elenchi curati dalla Pubblica amministrazione; titolari di cariche di amministrazione o di controllo di società, di società non cooperative, espressamente previste dalla normativa vigente in materia di visti d'ingresso; artisti di chiara fama internazionale, o di alta qualificazione professionale, incaricati da enti pubblici oppure da enti privati cittadini

## 5.10. Agevolazioni Italia Lavoro per assunzione di giovane e qualificato personale di ricerca

Un'altra agevolazione, valida per la generalità delle imprese ma di particolare interesse per le start-up innovative, è quella prevista dal programma nazionale **FixO "S&U"**.

Il **Programma "Formazione e Innovazione per l'Occupazione Scuola e Università" (FixO "S&U")** è gestito da **Italia Lavoro Spa** (agenzia di assistenza tecnica del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali) e concede contributi alle imprese che assumono:

- a) **giovani dottori di ricerca di età compresa tra i 30 e i 35 anni non compiuti** con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e determinato (almeno 12 mesi) o indeterminato;
- b) **giovani apprendisti in alta formazione e ricerca di età compresa tra i 16 e i 29 anni** con contratto di lavoro anche part-time (almeno 12 mesi).

### a) Contributi alle imprese che assumono dottori di ricerca.

La prima misura ha l'obiettivo di **incentivare l'assunzione a tempo pieno di dottori di ricerca**, di età compresa tra i 30 e i 35 anni non compiuti, attraverso contributi alle imprese private (di qualsiasi forma giuridica) per la stipula di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato (almeno 12 mesi) o a tempo indeterminato.

Possono presentare domanda di contributo i datori di lavoro privati che assumano a tempo pieno dottori di ricerca di età compresa tra i 30 e i 35 anni non compiuti.

Soggetti destinatari delle azioni di inserimento lavorativo incentivato sono i Dottori di ricerca di età compresa tra i 30 e i 35 anni non compiuti.

Il bando prevede risorse finanziarie pari ad 1 milione di euro.

Le imprese riceveranno un contributo (a titolo di de minimis) pari a:

- 1) **8.000,00 euro** per ogni soggetto assunto con contratto di lavoro subordinato full time (a tempo indeterminato o determinato per almeno 12 mesi),



2) più un eventuale contributo fino a **2.000,00 euro**, pari al 95% delle spese per le attività di assistenza didattica individuale (minimo 80 ore).

La domanda di contributo deve essere presentata entro e non oltre il 31 dicembre 2015 attraverso la piattaforma web di Italia Lavoro, raggiungibile all'indirizzo: <http://FixoL4.italialavoro.it>.

### **b) Contributi alle imprese che assumono con contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca**

La seconda misura prevede invece la concessione di contributi alle imprese private (di qualsiasi forma giuridica) che assumono giovani con contratti di apprendistato di alta formazione e ricerca finalizzati:

- allo svolgimento di attività di ricerca

oppure al conseguimento dei titoli di studio indicati sotto:

- diploma di istruzione secondaria superiore,
- certificato di specializzazione tecnica superiore (IFTS),
- diploma di tecnico superiore (ITS),
- laurea triennale,
- laurea magistrale,
- laurea magistrale a ciclo unico,
- master universitario I° e II° livello,
- diploma di specializzazione,
- diploma di perfezionamento,
- dottorato di ricerca.

Possono presentare domanda di contributo i datori di lavoro privati che assumano, a tempo pieno o a tempo parziale per almeno 24 ore settimanali, **giovani di età compresa tra i 16 e i 29 anni** con contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca e che abbiano la sede operativa (presso cui dovrà essere operata l'assunzione) sul territorio italiano. Il contratto dovrà avere una durata minima di 12 mesi.

Soggetti destinatari delle azioni di reinserimento lavorativo incentivato sono: diplomandi, diplomati, laureandi, laureati e dottorandi di ricerca di età compresa tra i 16 e i 29 anni.

Il bando ha una disponibilità finanziaria pari a 3.216.000,00 euro.

Le imprese riceveranno un contributo (a titolo di de minimis) pari a:

- **6.000,00 euro** per ogni soggetto assunto con contratto di apprendistato a tempo pieno;
- **4.000,00 euro** per ogni soggetto assunto con il contratto di apprendistato a tempo parziale per almeno 24 ore settimanali.

La domanda di contributo può essere presentata entro e **non oltre** il 31 maggio 2015 attraverso la piattaforma web di Italia Lavoro, raggiungibile all'indirizzo: <http://FixoL4.italialavoro.it>.

Si tenga presente per entrambe le procedure che:

- gli avvisi sono a sportello e si chiudono se le risorse si esauriscono prima delle scadenze suindicate;
- le assunzioni debbono essere state effettuate in data successiva alla pubblicazione degli avvisi (24 giugno 2014) e prima della presentazione della domanda di contributo, che dovrà comunque essere presentata entro 60 giorni dalla data di inizio del rapporto di lavoro per il quale il contributo è richiesto;
- il contributo non è cumulabile con altri incentivi all'assunzione erogati da Italia Lavoro SpA;
- il contributo è cumulabile con altri contributi aventi stessa natura erogati da altri Enti Pubblici per l'assunzione dello stesso lavoratore nel rispetto di quanto previsto dall'art. 5 del Reg. (UE) n. 1407/2013 e dell'art. 7 del Reg. 800/2008, salvo diversa indicazione dei rispettivi avvisi pubblici.

### Procedura di richiesta del contributo

Il primo passo che l'impresa richiedente deve fare è la registrazione al sistema attraverso la piattaforma di Italia Lavoro: <http://fixo4.italialavoro.it/fixo4/sicurezza/Login.action>. Durante questa fase della procedura è necessario allegare in copia conforme all'originale ed in formato

digitale il documento di riconoscimento in corso di validità del legale rappresentante.

Per la successiva fase di richiesta di contributo saranno invece richiesti i seguenti documenti:

- la Dichiarazione sostitutiva di iscrizione alla CCIAA con data non antecedente a 3 mesi dalla data di presentazione della domanda di contributo nei casi in cui l'iscrizione sia prevista oppure la dichiarazione sostitutiva resa nelle forme di cui al D.P.R. 445/2000;
- la Dichiarazione "De Minimis" (firmata e digitalizzata mediante scansione o firmata digitalmente) secondo la modulistica reperibile sul sito web di Italia Lavoro.

Per la richiesta di contributi finalizzati all'inserimento occupazionale di dottori di ricerca sono necessari i seguenti documenti aggiuntivi:

- il documento in corso di validità del lavoratore assunto;
- l'attestazione titolo di studio;
- il contratto di lavoro sottoscritto da impresa e lavoratore;
- la copia (integrale) del modello UniLav, UniSom o altro documento equivalente per assunzione lavoratore.





Per la richiesta di contributi finalizzati alle attività di Assistenza Didattica Individuale:

- il documento sottoscritto da Impresa e Istituzione Formativa di attestazione della necessità di Assistenza Didattica;
- il documento relativo all'attività congiunta da svolgersi tra Impresa e Istituzione Formativa (Progetto di Ricerca);

Per la richiesta di contributi finalizzati all'inserimento occupazionale attraverso il contratto di Apprendistato di Alta Formazione e Ricerca:

- il documento in corso di validità del lavoratore assunto; o contratto di lavoro sottoscritto da impresa e lavoratore;
- il Piano Informativo Individuale associato all'attività del lavoratore;
- la copia (integrale) del modello UniLav, UniSom o altro documento equivalente per assunzione lavoratore.

Sito web: <http://fixol4.italialavoro.it/fixol4/sicurezza/Login.action>



---

**SISTEMA INFORMATIVO DI PROGETTO**

**ACCESSO AL SISTEMA**

Da questa pagina puoi accedere al sistema e alle funzionalità disponibili per il Programma FixO S&U - Alta Formazione e Ricerca.

Se **questo è il tuo primo accesso**, sei una impresa e vuoi partecipare al Programma FixO S&U - Alta Formazione e Ricerca clicca su **Registrazione Azienda** e segui la procedura guidata. Questo è il primo passo per poter accedere ai contributi offerti dal Programma FixO S&U - Alta Formazione e Ricerca.


Se sei un'impresa **già registrata**, inserisci Codice Utente e Password nelle rispettive caselle quindi clicca su **Entra** per confermare l'operazione. Questo passaggio ti consentirà di **presentare formale domanda** per accedere ai contributi messi a disposizione dal Programma o **comunicare eventuali variazioni**.

In funzione del tipo di contributo per il quale vuoi fare richiesta, del ruolo e dell'ente di appartenenza associati al tuo codice utente il sistema determinerà in automatico le funzionalità cui avrai accesso e il grado di visibilità delle informazioni a te disponibili.

Se hai dimenticato il codice utente e/o la password clicca su **Recupera le credenziali di accesso** e segui le istruzioni che ti verranno fornite.

Guida all'uso del sistema:

- [Guida - Avvisi Pubblici ai Datori di Lavoro per contributi finalizzati all'Inserimento Occupazionale](#)

AREA RISERVATA 

\*Codice utente:

\*Password:

**Entra**

[Recupera le credenziali di accesso](#)  
[Registrazione Azienda](#)

## Procedure di liquidazione del contributo

In caso di ammissione al contributo le imprese possono scegliere, utilizzando la modulistica predisposta da Italia Lavoro e reperibile sul loro sito web, tra una **duplice modalità di liquidazione del contributo**:

- 1) **unica soluzione anticipata**. In questo caso devono inviare (via Posta Elettronica Certificata) ad Italia Lavoro SpA, entro 60 giorni dalla pubblicazione della graduatoria sul sito web di Italia Lavoro una richiesta di liquidazione del contributo idonea garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa della durata di almeno 24 mesi (dalla data di assunzione) per l'intero ammontare del contributo.
- 2) **Unica soluzione posticipata**. L'impresa, entro 60 giorni dalla conclusione del 1° anno del rapporto di lavoro, deve inviare via PEC richiesta di liquidazione del contributo unitamente a:
  - copia (integrale) della comunicazione obbligatoria On-Line di Cessazione del rapporto di lavoro;
  - copia conforme all'originale del Libro Unico del Lavoro (LUL), da cui desumere l'effettivo periodo di assunzione,
  - nel caso di rapporto di lavoro relativo a contratti di "Apprendista-

- to" cessati per "Conseguimento del Titolo di Studio"; la copia conforme all'originale dell'attestazione del titolo di studio raggiunto;
- in caso di richiesta di contributo per assistenza didattica copia conforme all'originale della fattura o documento equipollente, quietanzati, emesso dalla Istituzione Formativa, riportante l'indicazione del numero di ore di Assistenza Didattica erogate e il nominativo del lavoratore beneficiario e copia conforme all'originale del registro di assistenza didattica.

La stessa documentazione dovrà essere presentata, ed entro gli stessi termini, dalle imprese che scelgono la procedura di liquidazione anticipata per ottenere lo svincolo della fideiussione.

Qualora, per qualsiasi motivo o ragione, il rapporto di lavoro si interrompa entro i primi 6 mesi, l'impresa decade dal contributo e dovrà restituire il contributo eventualmente liquidato in via anticipata. Se invece il rapporto di lavoro si interrompe oltre il 6° mese dall'assunzione, il contributo sarà riproporzionato pro-quota, in base ai giorni di effettiva durata del rapporto.

Giuliano Bartolomei  
Alessandra Marcozzi

## COME FINANZIARE UNA START-UP INNOVATIVA

Guida pratica per l'accesso  
ad agevolazioni e contributi  
europei, nazionali e regionali  
per start-up innovative,  
incubatori certificati  
e Pmi innovative

Aggiornato con la Legge 33/2015  
di conversione del D.L. 3/2015  
"Investment Compact"



 EPC  
EDITORE

# COME FINANZIARE UNA START-UP INNOVATIVA

**Guida pratica per l'accesso ad agevolazioni e contributi europei, nazionali e regionali per start-up innovative, incubatori certificati e Pmi innovative. Aggiornato con la Legge 33/2015 di conversione del D.L. 3/2015 "Investment Compact"**

Il testo costituisce una guida pratica alle opportunità previste dalla legislazione comunitaria, nazionale e regionale in favore delle start-up innovative.

La prima parte è dedicata alla disamina della legislazione sulle start-up innovative, si passano in rassegna tutte le agevolazioni previste dalla Legge 221/2012 e le altre messe in campo dal Ministero dello Sviluppo Economico al fine di sviluppare un ecosistema favorevole alla loro nascita e crescita.

La seconda parte è dedicata alle agevolazioni finanziarie previste a livello comunitario, nazionale e regionale nell'ambito sia dei fondi strutturali residui 2007-2013 che dei prossimi fondi per il periodo 2014-20.

Il testo è aggiornato anche con la recente normativa sulle PMI innovative introdotte dalla Legge 33/2015.

**Autori:**  
**Bartolomei G.**  
**Marcozzi A.**

**Edizione: aprile 2015**  
**Isbn: 978-88-6310-653-4**  
**Pagine: 432**  
**Formato: 150x210 mm**  
**Prezzo: €27,00**

**Puoi acquistare il volume**  
**COME FINANZIARE UNA START-UP INNOVATIVA**  
**dal nostro sito**

[/link a https://www.epc.it/Prodotto/Editoria/Libri/  
Come-finanziare-una-start-up-innovativa/2193](https://www.epc.it/Prodotto/Editoria/Libri/Come-finanziare-una-start-up-innovativa/2193)

 **EPC**  
EDITORE

Epc srl - Socio unico  
Via dell'Acqua  
Traversa 187/189  
00135 Roma  
Tel. 06 332451  
Fax 06 33111043

